

n Abbreviazioni

Art.:	Articolo
Caa:	Centro autorizzato di assistenza
Caaf:	Centro autorizzato di assistenza fiscale
c.c.:	Codice civile
Cssn:	Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
D.L.:	Decreto legge
D.Lgs.:	Decreto legislativo
D.M.:	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.:	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.:	Decreto del Presidente della Repubblica
GEIE:	Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U.:	Gazzetta Ufficiale
Ici:	Imposta comunale sugli immobili
Iciap:	Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni
Ilor:	Imposta locale sui redditi
Invim:	Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
Irpef:	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg:	Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva:	Imposta sul valore aggiunto
L:	Legge
Let.:	Lettera
Mod.:	Modello
N.:	Numero
Tosap:	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Tuir:	Testo unico delle imposte sui redditi
UE:	Unione Europea
UNIRE:	Unione Nazionale Incremento Razze Equine
UTE:	Ufficio Tecnico Erariale

n Accettazione dell'eredità giacente

In base all'art. 19, comma 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, l'erede che ha accettato l'eredità, se in precedenza è stato nominato un curatore dell'eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, deve allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione un prospetto dal quale risultino:

la data della cessazione della curatela o dell'amministrazione;

l'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del contribuente deceduto;

i dati identificativi del curatore o dell'amministratore e degli altri eredi;

la quota di eredità spettante al dichiarante;

l'eventuale volontà di esercitare, per ciascuno degli anni per i quali i redditi dei cespiti ereditari sono stati, in via provvisoria, tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, la facoltà di non avvalersi della tassazione separata.

Nella stessa dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

n Acconti delle imposte e del Csn dovuti per l'anno 1997

Gli acconti delle imposte e del contributo dovuti per i redditi del 1997 vanno effettuati dai contribuenti sulla base delle istruzioni di seguito riportate.

• Acconto Irpef

Se l'importo di rigo N18:

non supera lire 100.000 non è dovuto acconto; supera lire 100.000 è dovuto acconto nella misura

del 98 per cento dell'importo di rigo N18.

L'acconto così determinato deve essere versato:

in unica soluzione nel mese di novembre 1997, se l'importo è inferiore a lire 502.000;

in due rate, se l'importo è pari o superiore a lire 502.000, di cui:

- la prima entro maggio 1997, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;

- la seconda nel mese di novembre 1997, nella restante misura del 60 per cento.

• Acconto Ilor

Se l'importo di rigo O4:

non supera lire 40.000 non è dovuto acconto;

supera lire 40.000 è dovuto acconto nella misura del 98 per cento dell'importo di rigo O4.

L'acconto così determinato deve essere versato:

in unica soluzione nel mese di novembre 1997, se l'importo è inferiore a lire 502.000;

in due rate, se l'importo è pari o superiore a lire 502.000, di cui:

- la prima entro maggio 1997, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;

- la seconda nel mese di novembre 1997, nella restante misura del 60 per cento.

• Acconto del contributo al Servizio sanitario nazionale

Se l'importo di rigo V2:

non supera lire 100.000, non è dovuto acconto;

supera lire 100.000, è dovuto acconto nella misura del 98 per cento dell'importo di rigo V2.

L'acconto così determinato deve essere versato:

in unica soluzione nel mese di novembre 1997, se l'importo è inferiore a lire 502.000;

in due rate, se l'importo è pari o superiore a lire 502.000, di cui:

- la prima entro maggio 1997, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;

- la seconda nel mese di novembre 1997, nella restante misura del 60 per cento.

Attenzione

La prima rata di acconto delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale può essere versata anche entro il 20 giugno 1997, con una maggiorazione dello 0,50 per cento.

Il contribuente può dedurre dagli acconti da versare a titolo di Irpef e di Ilor i crediti indicati ai righe N24 (Irpef), O10 (Ilor) e dall'acconto al Csn il credito indicato al rigo V7 (Csn); in tal caso gli importi della prima rata di acconto vanno versati anche se non sono superiori a lire 200.000.

Si ricorda che per effetto dell'art. 3, comma 92, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ai fini degli acconti relativi al 1997 l'imposta dovuta per l'anno 1996 deve essere rideterminata computando il reddito d'impresa senza tener conto delle esclusioni previste dal medesimo art. 3, commi da 85 a 88 (indicate nei righe F31 e G23).

Se il contribuente prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti nel 1997 o di minori redditi nello stesso anno 1997) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

n Allegati

Alla dichiarazione dei redditi Mod. 740 va obbligatoriamente allegata la seguente documentazione, indicando il numero degli allegati nel Mod. 740 base:

740 base

- Documentazione di tutte le spese mediche indicate nei righe P1, P2 e P16 ad esclusione di quelle risul-

tanti ai punti 12 e 12-bis del modello 101;

- Distinta concernente il credito per le imposte pagate all'estero; vedere la voce "Credito per le imposte pagate all'estero";
- Prospetto previsto dall'art. 19, comma 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42; vedere la voce "Accettazione dell'eredità giacente".

Quadro E

- Prospetto delle quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza relative ai dipendenti ed ai collaboratori.

Quadro F

- Bilancio;
- Prospetto dei crediti previsto dall'art. 71, comma 6, del Tuir;
- Modello previsto dall'art. 22, comma 11, del D.L. n. 41 del 1995, convertito dalla L. n. 85 del 1995, per l'applicazione delle imposte sostitutive sulle riserve e fondi in sospensione di imposta e saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi n. 408 del 1990 e n. 413 del 1991. Tale modello è stato approvato con D.M. 28 agosto 1995 e pubblicato sulla G.U. n. 208 del 6 settembre 1995.

Quadro M

- Certificazione dell'impresa di assicurazione attestante l'ammontare della ritenuta operata sulle somme corrisposte in caso di riscatto nel quinquennio delle polizze di assicurazione sulla vita.

n Altri oneri deducibili

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel rigo P17, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1996 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42/1988);
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento di matrimonio o di divorzio, nella misura in cui risultano da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare;
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c. (vedere l'apposita voce nella presente Appendice);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ot-

temperanza alla legge.

n Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione, da indicare nel rigo P10, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1° giugno 1939, n.1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati, di tentata esportazione non autorizzata dei beni. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art.1 della L. 1° giugno 1939, n.1089 e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409, comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Questi termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, allo Stato;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, e per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, allo Stato;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario

interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n.367. Per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto che approva la trasformazione, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. I soggetti privati, erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono, per poter fruire della detrazione, impegnarsi con atto scritto a versare tali somme per i cen- tinaia tre periodi di imposta. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detrattate.

n Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione insiste;
- le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.

n Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:
 Rendita catastale dell'abitazione: 900.000
 Rendita catastale della pertinenza: 100.000
 Canone di locazione totale: 20.000.000

Quota del canone relativo all'abitazione

$$\frac{20.000.000 \times 900.000}{(900.000 + 100.000)} = 18.000.000$$

Quota del canone relativo alla pertinenza

$$\frac{20.000.000 \times 100.000}{(900.000 + 100.000)} = 2.000.000$$

n Centri di servizio

I Centri di servizio cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relati-

ve circoscrizioni sono:

Contribuenti con domicilio fiscale in comuni delle regioni	Centro di servizio delle imposte dirette
ABRUZZO	PESCARA
BASILICATA	BARI
CALABRIA	SALERNO
CAMPANIA	SALERNO
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
FRILUI-VENEZIA GIULIA	VENEZIA
LAZIO	ROMA
LIGURIA	GENOVA
LOMBARDIA (solo Comuni della prov. di Milano o Lodi)	MILANO
MARCHE	PESCARA
MOLISE	PESCARA
PIEMONTE	TORINO
PUGLIA	BARI
SARDEGNA	CAGLIARI
SICILIA	PALERMO
TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO
VALLE D'AOSTA	TORINO
VENETO	VENEZIA

n Compensazione tra imposta a debito e a credito

È consentita la compensazione tra i crediti e i debiti Irpef e Ilor risultanti dalla dichiarazione. È inoltre consentita la compensazione tra l'eccedenza del contributo straordinario per l'Europa e i debiti IRPEF e ILOR risultante dalla dichiarazione.

Gli eventuali crediti residui o eccedenza di contributo straordinario per l'Europa residua dopo la compensazione possono essere portati in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione.

Attenzione

In caso di dichiarazione congiunta il credito Irpef può essere portato in diminuzione dall'Ilor a debito sia del dichiarante che del coniuge dichiarante, mentre il credito Ilor, sia del dichiarante che del coniuge dichiarante, non può in alcun caso essere utilizzato a compensazione dell'Irpef a debito. Non è consentito, inoltre, compensare l'eccedenza di contributo straordinario di un coniuge col debito dello stesso contribuito o con l'ILOR dovuto dall'altro coniuge.

• Compensazione in sede di versamento di acconto

In presenza di un'eccedenza Irpef risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente (rigo N20 del Mod. 740/96) se il contribuente ha utilizzato (a maggio o novembre 1996) parte dell'eccedenza in diminuzione dell'acconto Ilor dovuto, indicare al rigo O6 la parte di eccedenza utilizzata per il versamento dell'acconto Ilor e al rigo N20 l'eccedenza Irpef residua.

Viceversa, in presenza di un'eccedenza Ilor risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente (rigo O10 del Mod. 740/96) se il contribuente ha utilizzato parte dell'eccedenza in diminuzione dell'acconto Irpef dovuto, indicare al rigo N20 la parte di eccedenza utilizzata per il versamento di acconto dell'Irpef e al rigo O6 l'eccedenza Ilor residua.

Esempio:
 eccedenza Irpef L. 200.000
 quota utilizzata per l'acconto Ilor L. 50.000
 importo da indicare al rigo N20 L. 150.000
 importo da indicare al rigo O6 L. 50.000

• Compensazione in sede di versamento a saldo

Per effettuare la compensazione tra le imposte a debito e quelle a credito il contribuente deve calcolare

preventivamente l'Irpef e l'Ilor a debito e/o a credito.
Calcolo dell'Irpef a debito o a credito

Se l'importo del rigo N18 è maggiore della somma degli importi dei rigi N19, N20, N21 e N22 la differenza tra l'importo di rigo N18 e la predetta somma costituisce l'imposta Irpef a debito.

Se l'importo di rigo N18 è negativo il relativo importo sommato a quello dei rigi N20, N21 e N22 costituisce l'imposta Irpef a credito; ugualmente se l'importo di rigo N18 è inferiore alla somma degli importi dei rigi N19, N20, N21 e N22 la differenza tra tale somma e l'importo di rigo N18 costituisce l'imposta Irpef a credito.

Calcolo dell'Ilor a debito o a credito

Se l'importo del rigo O4 è maggiore della somma degli importi dei rigi O5, O6, O7 e O8 la differenza tra l'importo di rigo O4 e la predetta somma costituisce l'imposta Ilor a debito.

Se invece l'importo di rigo O4 è inferiore alla somma degli importi dei rigi O5, O6, O7 e O8 la differenza tra tale somma e l'importo di rigo O4 costituisce l'imposta Ilor a credito.

Compensazione tra Irpef a credito e Ilor a debito

Se l'importo dell'Irpef a credito è superiore a quello dell'Ilor a debito non è dovuta l'Ilor da versare a saldo e la differenza tra l'Irpef a credito e l'Ilor a debito va indicata al rigo N24 (se il contribuente intende portare il credito residuo Irpef in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovuti per la successiva dichiarazione), ovvero al rigo N25 (se intende richiederne il rimborso).

Se l'importo dell'Irpef a credito è inferiore a quello dell'Ilor a debito il contribuente deve limitarsi alla compilazione del Quadro N fino al rigo N22 e indicare la differenza tra l'importo dell'Ilor a debito e quello dell'Irpef a credito al rigo O9, unitamente agli estremi di versamento.

Esempio:	
Differenza (rigo N18)	L. -855.000
Irpef a credito	L. 855.000
Ilor dovuta (rigo O4)	L. 1.112.000
Acconti versati (rigi O7 e O8)	L. 1.090.000
Ilor a debito	L. 22.000
importi da indicare: al rigo N24 o N25	L. 833.000
al rigo O9	nessun importo

Compensazione tra Irpef a debito e Ilor a credito

Se l'importo dell'Ilor a credito è superiore a quello dell'Irpef a debito non è dovuta l'Irpef da versare a saldo e la differenza tra l'Ilor a credito e l'Irpef a debito va indicata al rigo O10 (se il contribuente intende portare il credito residuo in diminuzione dagli acconti e dalle imposte dovuti per la successiva dichiarazione), ovvero al rigo O11 (se intende richiederne il rimborso).

Se l'importo dell'Ilor a credito è inferiore a quello dell'Irpef a debito il contribuente deve indicare la differenza tra l'Irpef a debito e l'Ilor a credito al rigo N23 unitamente agli estremi di versamento e limitarsi alla compilazione del Quadro O fino al rigo O8.

Esempio:	
Differenza (rigo N18)	L. 2.800.000
Acconti versati (rigi N21 e N22)	L. 2.744.000
Irpef a debito	L. 56.000
Ilor a credito	L. 25.000
importi da indicare: nel rigo N23	L. 31.000

nei rigi O10 e O11 nessun importo
Compensazione tra Irpef e/o Ilor a debito e eccedenza di contributo straordinario

Per la compensazione tra Irpef e/o Ilor a debito e l'eccedenza di contributo straordinario devono essere seguiti gli stessi principi sopra descritti per la compensazione tra l'Irpef e l'Ilor

n Conto fiscale

Il conto fiscale è uno strumento a disposizione di imprenditori e professionisti in possesso di partita Iva per facilitare i rapporti debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria, attivo presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente. Il numero di codice per accedere al proprio conto è dato dall'unione del numero di codice della concessione con il codice fiscale del soggetto intestatario.

Mentre la gestione del conto è affidata al concessionario, tutte le operazioni di apertura e chiusura dei conti sono affidate agli uffici dell'Iva, ai quali il contribuente dovrà rivolgersi sia se non ha ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pur avendone diritto, sia se ha ricevuto tale comunicazione e ritenga di non esserne legittimamente destinatario. Sul conto fiscale vengono annotati i versamenti relativi all'Irpef, all'Irpeg, all'Ilor, all'Iva, alle imposte sostitutive delle imposte appena indicate, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (ravvedimento operoso) alle ritenute alla fonte, nonché quelli relativi al contributo straordinario per Europa.

L'intestatario del conto fiscale ha facoltà di effettuare i versamenti da annotare sul proprio conto non solo presso il concessionario della riscossione (allo sportello o in conto corrente postale) ma anche presso una qualsiasi azienda di credito, purché ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario competente.

Altra importante agevolazione riconosciuta agli intestatari è la possibilità di chiedere il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario, compilando un apposito modello. Il rimborso viene effettuato senza particolari formalità se l'importo non supera il 10 per cento delle somme annotate sul conto nei due anni precedenti la data della richiesta; se supera tale limite è dovuta, per la parte eccedente, una garanzia in titoli di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa della durata di cinque anni.

La garanzia, qualora non sia prestata contestualmente alla presentazione della domanda, è richiesta dal concessionario e deve essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a quello in cui la domanda di rimborso è stata presentata.

Le richieste di rimborso presentate a partire dall'anno 1997 non sono assoggettate ad alcun limite di importo, per cui il concessionario, che ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta per eseguire il rimborso, potrà rimborsare l'intero importo nei limiti della disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente.

Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti e ai rimborsi chiesti ed ottenuti nell'anno precedente.

I titolari di conto fiscale che intendono presentare la dichiarazione congiuntamente con il coniuge devono, invece, effettuare l'eventuale versamento dell'Irpef utilizzando i canali ordinari di versamento e non possono richiedere l'eventuale rimborso tramite conto fiscale.

n Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ridotto

La quota di contributo relativa ai redditi delle aziende

agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, è ridotta al 50 per cento.

Il diritto alla riduzione spetta se nel quadro A "Variazioni dei redditi dei terreni" sono indicati a colonna 3 i casi particolari 4 o 5.

Per il calcolo del contributo al Servizio sanitario Nazionale in tali casi si devono seguire le modalità di seguito descritte.

Se il totale dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale risulta inferiore o uguale alla franchigia di lire 4.000.000 non deve essere calcolata alcuna riduzione del contributo dovuto in quanto i redditi che godono dell'agevolazione risultano del tutto esentati dal contributo. Negli altri casi, dopo aver determinato il contributo dovuto come descritto nel paragrafo 27, occorre:

1) sommare i redditi dominicali e agrari per i quali a colonna 3 del quadro A sono stati indicati i casi particolari 4 o 5;

2) calcolare la quota esente dal contributo del reddito agevolato secondo la formula:

$$\text{Quota esente agevolata} = \frac{\text{Reddito dominicale e agrario agevolato} \times 4.000.000}{\text{Totale dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale}}$$

3) calcolare la quota del contributo per il quale spetta l'agevolazione secondo la formula:

$$\text{Quota contributo agevolato} = \frac{(\text{Redditi dominicali, agrari agevolati} - \text{Quota esente agevolata}) \times \text{Contributo senza agevolazione}}{\text{Imponibile ai fini del C.S.S.N. totale (rigo V1)}}$$

4) determinare il contributo dovuto, da indicare nel rigo V2, secondo la formula:

$$\text{Contributo dovuto da indicare al rigo V2} = \text{Contributo senza agevolazione} \cdot (\text{Quota contributo agevolato} / 2)$$

n Contributo straordinario per l'Europa

Il contributo straordinario per l'Europa, istituito dall'art. 3, commi da 194 a 203, della L. 23 dicembre 1996, n.662, è finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri fissati dal Trattato di Maastricht. Si tratta di un prelievo di carattere straordinario, in quanto si applica nel solo periodo d'imposta 1996.

Sono tenuti al pagamento del contributo straordinario le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, fondiari, di capitale, d'impresa e diversi, ovunque prodotti, e le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente ai redditi prodotti in Italia ai sensi dell'art. 20 del Tuir. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

Non sono soggetti al contributo straordinario i redditi esenti, i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, i redditi soggetti a tassazione separata.

Sono tenuti al pagamento del contributo anche gli eredi del contribuente deceduto relativamente ai redditi posseduti dal deceduto nel corso del periodo d'imposta 1996.

Il contributo straordinario è trattenuto direttamente

dal sostituto d'imposta nei periodi di paga compresi da marzo a novembre 1997, in rate di pari importo, sui redditi di lavoro dipendente e di pensione, sui compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, sulle remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lett. a), e 34 della L. 20 maggio 1985, n. 222, e sulle congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della L. 26 luglio 1974, n. 343.

Il sostituto d'imposta è tenuto a comunicare al contribuente l'importo del contributo che non ha trovato capienza al termine di detto periodo e che dovrà essere versato direttamente dal contribuente entro il 15 dicembre 1997. Analogo comportamento dovrà essere tenuto qualora intervenga la cessazione del rapporto di lavoro dipendente prima che l'intero contributo sia stato trattenuto.

Per gli eredi di lavoratori dipendenti deceduti nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 dicembre 1997, il termine prorogato di sei mesi cade il 15 giugno 1998.

Al contribuente che pur ricevendo la prevista comunicazione da parte del sostituto d'imposta, non effettuerà il versamento dell'importo ancora da trattenere, si renderanno applicabili le sanzioni previste per l'omesso, il ritardato o insufficiente versamento dell'Irpef.

Se i soggetti che operano le ritenute alla fonte a titolo di acconto sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1997 sono diversi da quelli che hanno rilasciato il mod. 101 e/o il mod. 201 relativamente al periodo d'imposta 1996, i lavoratori dipendenti sono tenuti a determinare il contributo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996 e ad effettuare il versamento in due rate di importo uguale, secondo le modalità previste per la generalità dei contribuenti. Tale procedura non si applica ai contribuenti che hanno consegnato entro il 28 febbraio 1997 il predetto certificato, in originale o in copia al nuovo sostituto d'imposta.

Il contributo straordinario deve essere versato in due rate di pari importo nei termini previsti, rispettivamente, per il versamento a saldo dell'Irpef relativa all'anno 1996 (entro il 31 maggio 1997) e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997 (entro il 30 novembre 1997).

Il versamento della prima rata effettuato oltre il termine del 31 maggio ed entro il 20 giugno 1997 deve essere maggiorato dello 0,50 per cento.

Qualora il versamento venga effettuato tra il 21 e il 23 giugno 1997 la soprattassa è ridotta al 3 per cento e non va versata, ma sarà calcolata ed iscritta a ruolo, unitamente agli interessi, dagli uffici finanziari in sede di liquidazione della dichiarazione (art. 6, comma 3, del D. L. 31 maggio 1994, convertito dalla L. 24 luglio 1994, n. 473).

Per gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 maggio il versamento del contributo è effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre.

Per il versamento del contributo straordinario determinato in sede di dichiarazione dei redditi, è stato istituito, con decreto del Ministro delle finanze l'apposito codice tributo 4996, denominato "Contributo straordinario per l'Europa - Autotassazione".

Il pagamento può essere fatto presso le banche utilizzando il normale modello di delega, oppure direttamente al concessionario o tramite la posta, utilizzando la distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.

I contribuenti intestatari di conto fiscale possono effettuare il pagamento presso il concessionario, alla banca alla posta utilizzando rispettivamente, la distinta Mod. 22, la delega di pagamento

Mod. D, ovvero il bollettino di conto corrente postale Mod. 31.

Sui modelli di versamento, ove è richiesto, non è necessario indicare l'Ufficio o il Centro di Servizio cui è destinata la dichiarazione dei redditi.

Il periodo di riferimento o l'anno di imposta del contributo di cui al codice tributo 4996 è l'anno 1996.

Attenzione

Il contributo straordinario non è compensabile, né deducibile, ai fini di qualunque imposta, tassa o contributo. Tuttavia l'eccedenza del suddetto contributo può essere compensata sia ai fini Irpef che ai fini Ilor.

n Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario, dai familiari conviventi a loro carico o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.

Ai fini del riconoscimento della ruralità inoltre devono sussistere le seguenti condizioni:

il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati; se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;

il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo e risultante dalla dichiarazione annuale Iva del 1996 (presentata nel marzo 1997) deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo esposto nel rigo N1 della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno;

se il dichiarante è un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva il suo volume di affari si presume pari a 10 milioni di lire.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse.

Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali, o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione

Le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti precisi in precedenza per essere considerate rurali non si considerano produttive di reddito dei fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata con apposita autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

n Credito per le imposte pagate all'estero

Nel rigo N15 va indicato:

- l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero sui redditi esteri indicati, ai quadri C, E, F, G, I, L ed M (per i soli redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria);
- la quota di spettanza dell'imposta estera pagata sui redditi esteri dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir e dai GEIE, cui il dichiarante partecipa, così

come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti.

In apposita distinta da allegare alla dichiarazione devono essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero:

- l'ammontare dei redditi prodotti all'estero;
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva, nell'anno 1996, relative ai redditi 1996;
- l'eventuale minor reddito estero del 1996 cui l'imposta si riferisce;
- la misura massima del credito d'imposta, determinato per effetto dell'articolo 15 del Tuir come di seguito descritto:

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{imposta italiana}}{\text{Reddito complessivo}}$$

Va tuttavia precisato che, se nella compilazione dei modelli 740/F, 740/G, 740/H e 740/A1 risultano eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d'imposta, ai soli fini del calcolo del credito d'imposta, il reddito complessivo da indicare al denominatore del rapporto deve essere il reddito di rigo N1 aumentato delle eccedenze di cui sopra: in tal caso l'imposta italiana cui si applica il rapporto deve essere rideterminata con riferimento al reddito di rigo N1 aumentato delle eccedenze stesse (art. 5 D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.

Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 1996 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Può perciò accadere che nel 1996 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare, l'imposta estera in tutto o in parte non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva.

Se nel 1996 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero compresi nelle dichiarazioni presentate per gli stessi anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nell'anzidetta distinta.

Ai fini della misura del credito d'imposta, devono essere indicati nella distinta: il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana corrispondente; tali dati si rilevano dalla dichiarazione dell'anno in cui sono stati indicati i redditi esteri ai quali si riferisce l'imposta pagata in via definitiva nel 1996.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi, con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta in tutto o in parte un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (cfr. ad esempio art.24 paragrafo 3 Convenzione con l'Argentina o art.23 paragrafo 3 Convenzione con il Brasile).

n Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto di imposta

Se il contribuente, nel precedente anno, si è avvalso dell'assistenza fiscale ed è, poi, intervenuta la cessa-

zione del rapporto di lavoro, prima che il sostituto procedesse in tutto od in parte al rimborso dei crediti spettanti, tali crediti possono essere portati in diminuzione rispettivamente dall'imposta e/o dal Csn dovuti per la presente dichiarazione.

Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, i crediti possono essere portati in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.

Gli importi spettanti da indicare al rigo N20 per il credito Irpef e al rigo V3 per il credito Csn sono rilevabili, rispettivamente, dai punti 31 e 32 del Mod.101 o dalle Annotazioni del Mod. 201.

n Deduzione per l'abitazione principale. Casi particolari

Per il calcolo della deduzione, in presenza di alcuni casi particolari si deve tener conto delle seguenti modalità.

• Abitazione principale e relative pertinenze con diverse quote e periodi di possesso

Se quota o periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi da quota o periodo di possesso delle relative pertinenze, per la determinazione della deduzione spettante si deve far riferimento alla sola abitazione principale e non alle sue pertinenze.

• Abitazione principale utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e della professione

Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e della professione la deduzione, calcolata nei modi già illustrati, deve essere ridotta al 50 per cento.

• Percentuale di possesso relativa all'abitazione principale variata nel corso dell'anno

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione deve essere calcolata in base alla percentuale media di possesso. Tale percentuale va calcolata sommando il prodotto delle diverse percentuali per i relativi giorni di possesso e dividendo il risultato per i giorni di possesso totali.

*Esempio: abitazione posseduta al 100 per cento per 200 giorni ed al 50 per cento per 165 giorni.
Percentuale media:*

$$\frac{(100 \times 200) + (50 \times 165)}{365} = 77,39 \text{ per cento}$$

Deduzione: lire 1.000.000 x 77,39 per cento = 773.900, arrotondate a 774.000.

• Trasferimento dell'abitazione principale da una unità immobiliare ad un'altra

Se nel corso dell'anno il contribuente ha trasferito la sua abitazione principale da una unità immobiliare ad un'altra, la deduzione di un milione spetta fino a concorrenza della somma dei redditi delle due unità

immobiliari adibite ad abitazione principale.

• Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e concessa in locazione per la rimanente parte

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 4 l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

In tale caso, nella colonna 5, indicare il codice 1. Se l'unità, invece, è assoggettata a tassazione sulla base del canone di locazione indicare, nella colonna 5, il codice relativo alle unità immobiliari locate.

n Detrazione per figli a carico

La detrazione per i figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a suo carico e nei seguenti casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che risposatosi, non si è poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli che nei casi di divorzio, di annullamento, scioglimento del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi sono rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente a condizione che ciò risulti dalla sentenza;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;
- figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi esclusivamente a carico del genitore contribuente;
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori esclusivamente a carico del genitore contribuente se questi è coniugato (con persona diversa dall'altro genitore);
- figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi separati o divorziati esclusivamente a carico del genitore contribuente.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura doppia quando l'altro genitore manca (ad esempio perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, e nei seguenti casi:

figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, esclusivamente a carico del genitore contribuente se questi non è coniugato o, se coniugato (con persona diversa dall'altro genitore), si è, poi, legalmente ed effettivamente separato;

l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;

figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

La sussistenza della condizione di "esclusivamente a carico" dei propri figli potrà risultare da copia della sentenza o essere attestata, se richiesta dall'Amministrazione finanziaria, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la situazione che giustifica la sussistenza di tale condizione. Andrà quindi attestato, ad esempio, che il contribuente è vedovo oppure che esiste una sentenza di separazione o di divorzio dalla quale risulta che i figli sono stati posti esclusivamente a carico di uno dei genitori.

Per il riconoscimento della condizione di figli naturali, adottivi, affidati o affiliati "esclusivamente a carico" di un genitore non assume alcuna rilevanza la condizione reddituale dell'altro genitore.

n Dichiarazione congiunta

La dichiarazione congiunta comporta la determinazione unitaria dell'Irpef da versare per entrambi i coniugi e quindi consente anche la compensazione del debito Irpef di un coniuge con l'eventuale credito vantato dall'altro; consente, inoltre, la compensazione dell'Ilor a debito di uno o di entrambi i coniugi con l'Irpef a credito. Non è consentita, invece, la compensazione dell'Irpef risultante a debito con l'Ilor per la quale uno o entrambi i coniugi risultino a credito.

Ai fini dell'Ilor, invece, le posizioni dei coniugi rimangono sempre distinte, sia nella liquidazione, sia nel versamento dell'imposta.

Il coniuge dichiarante deve sottoscrivere, oltre al proprio modello, anche il modello base del dichiarante.

Presentando congiuntamente la dichiarazione, ciascuno dei due coniugi è responsabile in solido dell'Irpef da essa risultante e delle eventuali soprattasse e sanzioni poste a carico dell'altro a seguito della dichiarazione stessa.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata:

- dai coniugi che, avendo presentato congiuntamente la dichiarazione nel 1996, hanno poi effettuato separati versamenti di acconto Irpef;
- dai coniugi che non hanno effettuato i versamenti di acconto Irpef in quanto, separando le rispettive posizioni nel momento in cui avrebbero dovuto effettuarli, hanno fruito dell'esonero da tali versamenti;
- nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se gli acconti di imposta per il 1996 sono stati versati congiuntamente o è stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione.

In tutti i casi precedentemente descritti, se viene ugualmente presentata la dichiarazione congiunta, quest'ultima non potrà avere gli effetti suoi propri e l'imposta sarà riliquidata dall'Ufficio senza i relativi benefici.

La dichiarazione congiunta va presentata al Comune di domicilio fiscale del marito, o spedita al competente Centro di Servizio o Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del medesimo.

Se il marito è residente all'estero la dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio di domicilio fiscale della moglie.

n Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal dichiarante

In caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.

I soggetti che presentano la dichiarazione devono compilare il Mod. 740 base e gli eventuali quadri aggiuntivi indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il relativo riquadro posto in calce allo stesso modello per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione firmando nell'apposito spazio. In caso di dichiarazione presentata dall'erede barrare la relativa casella in alto a destra e indicare la data del decesso

nell'apposito spazio. In caso di dichiarazione presentata per conto di figlio minore o di soggetto tutelato barrare la casella relativa al tutore. Negli altri casi barrare la casella che individua le diverse situazioni (fallimento, eredità giacente, ecc.) nello spazio relativo alla situazione giuridica. La firma va apposta anche nell'apposito spazio del modello base e negli eventuali quadri aggiuntivi, indicando la qualità di erede, di curatore fallimentare, ecc. Gli eredi, i rappresentanti legali, il curatore fallimentare o dell'eredità e il liquidatore non possono dichiarare i propri redditi unitamente a quelli dei soggetti per i quali presentano la dichiarazione.

n Dichiarazione presentata separatamente**• Eccedenza Irpef risultante dalla precedente dichiarazione**

Se nel 1996 è stata presentata dichiarazione congiunta e da questa risultava un'eccedenza Irpef, ciascun coniuge deve riportare nel rigo N20 della propria dichiarazione la quota di eccedenza proporzionale alla propria imposta individuale.

L'imposta individuale è pari all'imposta netta di ciascun coniuge (rigo N13 del Mod. 740/96) diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute.

Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito e l'altro a credito, l'eccedenza deve essere attribuita per intero a quest'ultimo.

Se, infine, una parte dell'eccedenza Irpef è stata utilizzata per il pagamento degli acconti Ilor, prima di calcolare la quota di eccedenza proporzionale all'imposta individuale occorre sottrarre l'eventuale parte utilizzata per il versamento di tali acconti.

Il coniuge che ha utilizzato parte dell'eccedenza per il pagamento degli acconti Ilor deve indicarne l'importo al rigo O6 del quadro O.

• Versamenti di acconto effettuati congiuntamente dai coniugi

Se nel 1996 è stata presentata dichiarazione congiunta e sono stati effettuati versamenti congiunti a titolo di Irpef, i contribuenti che intendono presentare dichiarazioni separate devono calcolare ciascuno la propria parte di acconti proporzionale all'imposta individuale dovuta nel 1996 ed indicarla nei rigi N21 e N22.

n Dividendi comunitari

Se il reddito complessivo del contribuente è costituito anche da utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis del Tuir (cosiddetti "dividendi comunitari"), occorre verificare quale importo deve essere indicato al rigo N16, per tener conto di quanto previsto nel comma 4 di tale articolo (ai sensi del quale le disposizioni degli articoli 17, comma 3, e 94 non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito d'imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1).

A tal fine, se l'importo di rigo N13 è inferiore a quello del credito d'imposta sui "dividendi comunitari" evidenziato nei quadri F, G, H, I, M, deve essere calcolata la differenza fra l'importo di rigo N13 e l'ammontare dei crediti sui "dividendi comu-

nitari".

Nel rigo N16, unitamente agli altri eventuali crediti spettanti, **esclusi quelli indicati nel rigo N15**, indicare l'ammontare dei crediti di rigo N2 diminuito della differenza calcolata come sopra descritto.

Nel caso di presentazione di dichiarazione congiunta, il calcolo sopraindicato deve essere effettuato distintamente per ciascun coniuge.

Si fornisce qui di seguito un esempio illustrativo.

Esempio:

Dividendi ordinari	3.000.000
Credito d'imposta (9/16)	1.687.000
Dividendi comunitari	12.000.000
Credito d'imposta sui dividendi comunitari (9/16)	6.750.000
Altri redditi	6.563.000
Reddito complessivo (rigo N1)	21.563.000
Credito d'imposta sui dividendi (rigo N2)	8.437.000
Reddito imponibile (rigo N4)	30.000.000
Imposta lorda (rigo N5)	6.516.000
Totale detrazioni d'imposta (rigo N12)	1.219.000
Imposta netta (rigo N13)	5.297.000
Differenza tra l'importo del credito sui dividendi comunitari e l'imposta netta (importo da sottrarre a quello di rigo N2)	1.453.000
Importo di rigo N16	8.437.000 - 1.453.000 = 6.984.000

n Domicilio fiscale diverso dalla residenza

Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica nei seguenti casi:

• Contribuenti residenti all'estero

I contribuenti non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Tali contribuenti devono barrare la casella del riquadro residenti all'estero. In caso di variazione rispetto alla dichiarazione presentata nel 1996, devono indicare nel riquadro "residenza anagrafica" il domicilio fiscale in Italia e nel riquadro "residenti all'estero": il codice rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da una Autorità amministrativa del paese di residenza, lo Stato estero di residenza ed il codice numerico di identificazione di tale Stato (risultante dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle presenti istruzioni), la località di residenza e l'indirizzo.

• Variazione del Comune di residenza da meno di 60 giorni

La variazione del Comune di residenza comporta la variazione del domicilio fiscale e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto, se al momento della presentazione della dichiarazione non sono ancora trascorsi 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica, la dichiarazione deve

essere presentata all'ufficio finanziario competente in base alla precedente residenza anagrafica; quest'ultima va tenuta presente anche in sede di versamento delle imposte cui sono tenuti i titolari di conto fiscale. In tal caso nel relativo riquadro va indicata la nuova residenza anagrafica e deve essere barrata la casella 1 nel riquadro "Residenza anagrafica".

• Variazione di domicilio fiscale conseguente a provvedimento dell'Amministrazione Finanziaria

Se il domicilio fiscale è stato attribuito con provvedimento dall'Amministrazione Finanziaria, la dichiarazione deve essere presentata al Comune o spedita al Centro di Servizio o all'Ufficio delle Imposte competente secondo il suddetto domicilio fiscale. Il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.

In tal caso barrare la casella 2 nel riquadro "Residenza anagrafica" e indicare il domicilio risultante dal provvedimento nello spazio riservato alle annotazioni del modello 740 base.

n Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

L'art. 4 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, prevede che il diritto alla scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza, previsto dagli artt. 11, comma 3, 19, comma 2, 94, comma 1, e 107, comma 3, del Tuir, deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi per l'intero ammontare dell'eccedenza stessa. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.

Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, o se questa non è presentata, il contribuente può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale, a norma dell'art.38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può, comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione dei redditi, ma non indica il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici in sede di successivo controllo della dichiarazione dei redditi, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto in seguito alla menzionata istanza.

n Eventi eccezionali

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

1 - dai contribuenti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del D.L. 27 settembre 1993, n.382, convertito dalla L. 18 novembre 1993, n.468, ha disposto la proroga di trenta giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

2 - dai contribuenti che hanno fruito del differimento dei termini relativi al versamento delle imposte (e con-

seguentemente del Ccssn) ai sensi del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, recante proroga dei termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

Gli elenchi dei comuni ricompresi nelle zone colpite sono contenuti nei D.P.C.M. del 26 novembre 1994 e del 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nelle G.U. del 26 novembre 1994, n. 277 e del 30 novembre 1994, n. 280.

Con D.M. 29 aprile 1996, pubblicato nella G.U. del 30 aprile 1996, n. 100, sono stati disciplinati le modalità ed i termini di versamento delle somme non corrisposte per effetto delle agevolazioni concesse.

3 - dai contribuenti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 1996 per i quali il D.L. 6 settembre 1996, n. 467, convertito dalla L. 7 novembre 1996, n. 569, ha disposto il differimento dei termini relativi ai versamenti ed agli adempimenti di natura tributaria.

Con il D.M. 25 novembre 1996 pubblicato nella G.U. del 30 novembre 1996, n. 281, sono stati disciplinati le modalità e i termini di ripresa della riscossione delle imposte sospese.

n Familiari indicati nell'art. 433 del c.c.

Sono indicati nell'art. 433 del c.c.:

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

n Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei caratteri intrinseci che determinano l'ordinaria destinazione (categoria) dell'unità immobiliare e quindi a conseguire la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'Ute di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti. Tale dichiarazione va presentata entro il 31 gennaio ed ha effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi (naturalmente a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata). In tal caso nella dichiarazione, oltre ad indicare il valore 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, deve essere indicata nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'Ute o, in mancanza dell'attribuzione, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha posto in essere la suddetta procedura il reddito di dette unità immobiliari deve comunque essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

n Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art.3 della L. 1° giugno 1939, n.1089 e successive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo pre-

viste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.

Se gli immobili in questione sono concessi in locazione devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita (determinata come sopra precisato) e il canone di locazione.

n Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 740.

n Integrazione del Mod. 730

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono integrare o rettificare i dati risultanti dal modello 730 mediante la presentazione del modello 740. In tal modo è possibile anche esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel modello 730. I contribuenti che presentano il modello 740 ad integrazione del modello 730 devono effettuare il versamento delle maggiori imposte, del maggior contributo al Servizio sanitario nazionale e del maggior contributo straordinario per l'Europa eventualmente dovuti. Se dal modello 740 risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta.

Se dal modello 740 risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.

Il contribuente avrà cura di indicare, nelle Annotazioni poste in calce al modello 740 o in apposito allegato, che intende modificare ed integrare il modello 730 a suo tempo presentato e di evidenziare, in modo sintetico, le rettifiche apportate (nuovi redditi imponibili, maggiori o minori oneri deducibili o detraibili, maggiori o minori imposte, acconti o contributi che ne scaturiscono). I versamenti ed i rimborsi che risultano dalla liquidazione del modello 730 ai quali provvederà comunque il sostituto di imposta non devono essere indicati. Il contribuente che presenta un modello 740 sostitutivo del modello 730 è tenuto a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello 740, compreso l'obbligo di allegare la documentazione indicata alla voce "Allegati".

Il modello 740 può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. In tal caso il contenuto del modello 740 sarà sostanzialmente analogo a quello del modello 730. In una nota in calce al modello 740 o su apposito allegato il contribuente deve indicare che la

TABELLA I redditi fino a 7.200.000		SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF				DICHIARANTE		CONIUGE	
		IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO				+	.000	+	.000
		IMPORTO RESIDUO				+	.000	+	.000
		IMPOSTA				=	.000	=	.000
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO									
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO
0	0	2.000.000	200.000	4.000.000	400.000	6.000.000	600.000	0	5.000
100.000	10.000	2.100.000	210.000	4.100.000	410.000	6.100.000	610.000	6.000	15.000
200.000	20.000	2.200.000	220.000	4.200.000	420.000	6.200.000	620.000	16.000	25.000
300.000	30.000	2.300.000	230.000	4.300.000	430.000	6.300.000	630.000	26.000	35.000
400.000	40.000	2.400.000	240.000	4.400.000	440.000	6.400.000	640.000	36.000	45.000
500.000	50.000	2.500.000	250.000	4.500.000	450.000	6.500.000	650.000	46.000	55.000
600.000	60.000	2.600.000	260.000	4.600.000	460.000	6.600.000	660.000	56.000	65.000
700.000	70.000	2.700.000	270.000	4.700.000	470.000	6.700.000	670.000	66.000	75.000
800.000	80.000	2.800.000	280.000	4.800.000	480.000	6.800.000	680.000	76.000	85.000
900.000	90.000	2.900.000	290.000	4.900.000	490.000	6.900.000	690.000	86.000	95.000
1.000.000	100.000	3.000.000	300.000	5.000.000	500.000	7.000.000	700.000	96.000	100.000
1.100.000	110.000	3.100.000	310.000	5.100.000	510.000	7.100.000	710.000		
1.200.000	120.000	3.200.000	320.000	5.200.000	520.000				
1.300.000	130.000	3.300.000	330.000	5.300.000	530.000				
1.400.000	140.000	3.400.000	340.000	5.400.000	540.000				
1.500.000	150.000	3.500.000	350.000	5.500.000	550.000				
1.600.000	160.000	3.600.000	360.000	5.600.000	560.000				
1.700.000	170.000	3.700.000	370.000	5.700.000	570.000				
1.800.000	180.000	3.800.000	380.000	5.800.000	580.000				
1.900.000	190.000	3.900.000	390.000	5.900.000	590.000				

TABELLA L redditi compresi tra 7.200.000 e 14.400.000		SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF				DICHIARANTE		CONIUGE	
		IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO				+	.000	+	.000
		IMPORTO RESIDUO				+	.000	+	.000
		IMPOSTA				=	.000	=	.000
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO									
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO
7.200.000	720.000	9.200.000	1.160.000	11.200.000	1.600.000	13.200.000	2.040.000	0	2.000
7.300.000	742.000	9.300.000	1.182.000	11.300.000	1.622.000	13.300.000	2.062.000	3.000	6.000
7.400.000	764.000	9.400.000	1.204.000	11.400.000	1.644.000	13.400.000	2.084.000	7.000	11.000
7.500.000	786.000	9.500.000	1.226.000	11.500.000	1.666.000	13.500.000	2.106.000	12.000	15.000
7.600.000	808.000	9.600.000	1.248.000	11.600.000	1.688.000	13.600.000	2.128.000	16.000	20.000
7.700.000	830.000	9.700.000	1.270.000	11.700.000	1.710.000	13.700.000	2.150.000	21.000	25.000
7.800.000	852.000	9.800.000	1.292.000	11.800.000	1.732.000	13.800.000	2.172.000	26.000	29.000
7.900.000	874.000	9.900.000	1.314.000	11.900.000	1.754.000	13.900.000	2.194.000	30.000	34.000
8.000.000	896.000	10.000.000	1.336.000	12.000.000	1.776.000	14.000.000	2.216.000	35.000	38.000
8.100.000	918.000	10.100.000	1.358.000	12.100.000	1.798.000	14.100.000	2.238.000	39.000	43.000
8.200.000	940.000	10.200.000	1.380.000	12.200.000	1.820.000	14.200.000	2.260.000	44.000	47.000
8.300.000	962.000	10.300.000	1.402.000	12.300.000	1.842.000	14.300.000	2.282.000	48.000	52.000
8.400.000	984.000	10.400.000	1.424.000	12.400.000	1.864.000			53.000	56.000
8.500.000	1.006.000	10.500.000	1.446.000	12.500.000	1.886.000			57.000	61.000
8.600.000	1.028.000	10.600.000	1.468.000	12.600.000	1.908.000			62.000	65.000
8.700.000	1.050.000	10.700.000	1.490.000	12.700.000	1.930.000			66.000	70.000
8.800.000	1.072.000	10.800.000	1.512.000	12.800.000	1.952.000			71.000	75.000
8.900.000	1.094.000	10.900.000	1.534.000	12.900.000	1.974.000			76.000	79.000
9.000.000	1.116.000	11.000.000	1.556.000	13.000.000	1.996.000			80.000	84.000
9.100.000	1.138.000	11.100.000	1.578.000	13.100.000	2.018.000			85.000	88.000
								89.000	93.000
								94.000	97.000
								98.000	100.000

TABELLA M redditi compresi tra 14.400.000 e 30.000.000		SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF				DICHIARANTE		CONIUGE	
		IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO				+	.000	+	.000
		IMPORTO RESIDUO				+	.000	+	.000
		IMPOSTA				=	.000	=	.000
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO									
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO
14.400.000	2.304.000	18.400.000	3.384.000	22.400.000	4.464.000	26.400.000	5.544.000	0	1.000
14.500.000	2.331.000	18.500.000	3.411.000	22.500.000	4.491.000	26.500.000	5.571.000	2.000	5.000
14.600.000	2.358.000	18.600.000	3.438.000	22.600.000	4.518.000	26.600.000	5.598.000	6.000	9.000
14.700.000	2.385.000	18.700.000	3.465.000	22.700.000	4.545.000	26.700.000	5.625.000	10.000	12.000
14.800.000	2.412.000	18.800.000	3.492.000	22.800.000	4.572.000	26.800.000	5.652.000	13.000	16.000
14.900.000	2.439.000	18.900.000	3.519.000	22.900.000	4.599.000	26.900.000	5.679.000	17.000	20.000
15.000.000	2.466.000	19.000.000	3.546.000	23.000.000	4.626.000	27.000.000	5.706.000	21.000	24.000
15.100.000	2.493.000	19.100.000	3.573.000	23.100.000	4.653.000	27.100.000	5.733.000	25.000	27.000
15.200.000	2.520.000	19.200.000	3.600.000	23.200.000	4.680.000	27.200.000	5.760.000	28.000	31.000
15.300.000	2.547.000	19.300.000	3.627.000	23.300.000	4.707.000	27.300.000	5.787.000	32.000	35.000
15.400.000	2.574.000	19.400.000	3.654.000	23.400.000	4.734.000	27.400.000	5.814.000	36.000	38.000
15.500.000	2.601.000	19.500.000	3.681.000	23.500.000	4.761.000	27.500.000	5.841.000	39.000	42.000
15.600.000	2.628.000	19.600.000	3.708.000	23.600.000	4.788.000	27.600.000	5.868.000	43.000	46.000
15.700.000	2.655.000	19.700.000	3.735.000	23.700.000	4.815.000	27.700.000	5.895.000	47.000	50.000
15.800.000	2.682.000	19.800.000	3.762.000	23.800.000	4.842.000	27.800.000	5.922.000	51.000	53.000
15.900.000	2.709.000	19.900.000	3.789.000	23.900.000	4.869.000	27.900.000	5.949.000	54.000	57.000
16.000.000	2.736.000	20.000.000	3.816.000	24.000.000	4.896.000	28.000.000	5.976.000	58.000	61.000
16.100.000	2.763.000	20.100.000	3.843.000	24.100.000	4.923.000	28.100.000	6.003.000	62.000	64.000
16.200.000	2.790.000	20.200.000	3.870.000	24.200.000	4.950.000	28.200.000	6.030.000	65.000	68.000
16.300.000	2.817.000	20.300.000	3.897.000	24.300.000	4.977.000	28.300.000	6.057.000	69.000	72.000
16.400.000	2.844.000	20.400.000	3.924.000	24.400.000	5.004.000	28.400.000	6.084.000	73.000	75.000
16.500.000	2.871.000	20.500.000	3.951.000	24.500.000	5.031.000	28.500.000	6.111.000	76.000	79.000
16.600.000	2.898.000	20.600.000	3.978.000	24.600.000	5.058.000	28.600.000	6.138.000	80.000	83.000
16.700.000	2.925.000	20.700.000	4.005.000	24.700.000	5.085.000	28.700.000	6.165.000	84.000	87.000
16.800.000	2.952.000	20.800.000	4.032.000	24.800.000	5.112.000	28.800.000	6.192.000	88.000	90.000
16.900.000	2.979.000	20.900.000	4.059.000	24.900.000	5.139.000	28.900.000	6.219.000	91.000	94.000
17.000.000	3.006.000	21.000.000	4.086.000	25.000.000	5.166.000	29.000.000	6.246.000	95.000	98.000
17.100.000	3.033.000	21.100.000	4.113.000	25.100.000	5.193.000	29.100.000	6.273.000	99.000	100.000
17.200.000	3.060.000	21.200.000	4.140.000	25.200.000	5.220.000	29.200.000	6.300.000		
17.300.000	3.087.000	21.300.000	4.167.000	25.300.000	5.247.000	29.300.000	6.327.000		
17.400.000	3.114.000	21.400.000	4.194.000	25.400.000	5.274.000	29.400.000	6.354.000		
17.500.000	3.141.000	21.500.000	4.221.000	25.500.000	5.301.000	29.500.000	6.381.000		
17.600.000	3.168.000	21.600.000	4.248.000	25.600.000	5.328.000	29.600.000	6.408.000		
17.700.000	3.195.000	21.700.000	4.275.000	25.700.000	5.355.000	29.700.000	6.435.000		
17.800.000	3.222.000	21.800.000	4.302.000	25.800.000	5.382.000	29.800.000	6.462.000		

TABELLA N redditi compresi tra 30.000.000 e 60.000.000	SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE		CONIUGE	
	IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+	.000	+	.000
	IMPORTO RESIDUO	+	.000	+	.000
	IMPOSTA	=	.000	=	.000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO						IMPORTO RESIDUO	
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO
30.000.000	6.516.000	38.000.000	9.236.000	46.000.000	11.956.000	54.000.000	14.676.000
30.100.000	6.550.000	38.100.000	9.270.000	46.100.000	11.990.000	54.100.000	14.710.000
30.200.000	6.584.000	38.200.000	9.304.000	46.200.000	12.024.000	54.200.000	14.744.000
30.300.000	6.618.000	38.300.000	9.338.000	46.300.000	12.058.000	54.300.000	14.778.000
30.400.000	6.652.000	38.400.000	9.372.000	46.400.000	12.092.000	54.400.000	14.812.000
30.500.000	6.686.000	38.500.000	9.406.000	46.500.000	12.126.000	54.500.000	14.846.000
30.600.000	6.720.000	38.600.000	9.440.000	46.600.000	12.160.000	54.600.000	14.880.000
30.700.000	6.754.000	38.700.000	9.474.000	46.700.000	12.194.000	54.700.000	14.914.000
30.800.000	6.788.000	38.800.000	9.508.000	46.800.000	12.228.000	54.800.000	14.948.000
30.900.000	6.822.000	38.900.000	9.542.000	46.900.000	12.262.000	54.900.000	14.982.000
31.000.000	6.856.000	39.000.000	9.576.000	47.000.000	12.296.000	55.000.000	15.016.000
31.100.000	6.890.000	39.100.000	9.610.000	47.100.000	12.330.000	55.100.000	15.050.000
31.200.000	6.924.000	39.200.000	9.644.000	47.200.000	12.364.000	55.200.000	15.084.000
31.300.000	6.958.000	39.300.000	9.678.000	47.300.000	12.398.000	55.300.000	15.118.000
31.400.000	6.992.000	39.400.000	9.712.000	47.400.000	12.432.000	55.400.000	15.152.000
31.500.000	7.026.000	39.500.000	9.746.000	47.500.000	12.466.000	55.500.000	15.186.000
31.600.000	7.060.000	39.600.000	9.780.000	47.600.000	12.500.000	55.600.000	15.220.000
31.700.000	7.094.000	39.700.000	9.814.000	47.700.000	12.534.000	55.700.000	15.254.000
31.800.000	7.128.000	39.800.000	9.848.000	47.800.000	12.568.000	55.800.000	15.288.000
31.900.000	7.162.000	39.900.000	9.882.000	47.900.000	12.602.000	55.900.000	15.322.000
32.000.000	7.196.000	40.000.000	9.916.000	48.000.000	12.636.000	56.000.000	15.356.000
32.100.000	7.230.000	40.100.000	9.950.000	48.100.000	12.670.000	56.100.000	15.390.000
32.200.000	7.264.000	40.200.000	9.984.000	48.200.000	12.704.000	56.200.000	15.424.000
32.300.000	7.298.000	40.300.000	10.018.000	48.300.000	12.738.000	56.300.000	15.458.000
32.400.000	7.332.000	40.400.000	10.052.000	48.400.000	12.772.000	56.400.000	15.492.000
32.500.000	7.366.000	40.500.000	10.086.000	48.500.000	12.806.000	56.500.000	15.526.000
32.600.000	7.400.000	40.600.000	10.120.000	48.600.000	12.840.000	56.600.000	15.560.000
32.700.000	7.434.000	40.700.000	10.154.000	48.700.000	12.874.000	56.700.000	15.594.000
32.800.000	7.468.000	40.800.000	10.188.000	48.800.000	12.908.000	56.800.000	15.628.000
32.900.000	7.502.000	40.900.000	10.222.000	48.900.000	12.942.000	56.900.000	15.662.000
33.000.000	7.536.000	41.000.000	10.256.000	49.000.000	12.976.000	57.000.000	15.696.000
33.100.000	7.570.000	41.100.000	10.290.000	49.100.000	13.010.000	57.100.000	15.730.000
33.200.000	7.604.000	41.200.000	10.324.000	49.200.000	13.044.000	57.200.000	15.764.000
33.300.000	7.638.000	41.300.000	10.358.000	49.300.000	13.078.000	57.300.000	15.798.000
33.400.000	7.672.000	41.400.000	10.392.000	49.400.000	13.112.000	57.400.000	15.832.000
33.500.000	7.706.000	41.500.000	10.426.000	49.500.000	13.146.000	57.500.000	15.866.000
33.600.000	7.740.000	41.600.000	10.460.000	49.600.000	13.180.000	57.600.000	15.900.000
33.700.000	7.774.000	41.700.000	10.494.000	49.700.000	13.214.000	57.700.000	15.934.000
33.800.000	7.808.000	41.800.000	10.528.000	49.800.000	13.248.000	57.800.000	15.968.000
33.900.000	7.842.000	41.900.000	10.562.000	49.900.000	13.282.000	57.900.000	16.002.000
34.000.000	7.876.000	42.000.000	10.596.000	50.000.000	13.316.000	58.000.000	16.036.000
34.100.000	7.910.000	42.100.000	10.630.000	50.100.000	13.350.000	58.100.000	16.070.000
34.200.000	7.944.000	42.200.000	10.664.000	50.200.000	13.384.000	58.200.000	16.104.000
34.300.000	7.978.000	42.300.000	10.698.000	50.300.000	13.418.000	58.300.000	16.138.000
34.400.000	8.012.000	42.400.000	10.732.000	50.400.000	13.452.000	58.400.000	16.172.000
34.500.000	8.046.000	42.500.000	10.766.000	50.500.000	13.486.000	58.500.000	16.206.000
34.600.000	8.080.000	42.600.000	10.800.000	50.600.000	13.520.000	58.600.000	16.240.000
34.700.000	8.114.000	42.700.000	10.834.000	50.700.000	13.554.000	58.700.000	16.274.000
34.800.000	8.148.000	42.800.000	10.868.000	50.800.000	13.588.000	58.800.000	16.308.000
34.900.000	8.182.000	42.900.000	10.902.000	50.900.000	13.622.000	58.900.000	16.342.000
35.000.000	8.216.000	43.000.000	10.936.000	51.000.000	13.656.000	59.000.000	16.376.000
35.100.000	8.250.000	43.100.000	10.970.000	51.100.000	13.690.000	59.100.000	16.410.000
35.200.000	8.284.000	43.200.000	11.004.000	51.200.000	13.724.000	59.200.000	16.444.000
35.300.000	8.318.000	43.300.000	11.038.000	51.300.000	13.758.000	59.300.000	16.478.000
35.400.000	8.352.000	43.400.000	11.072.000	51.400.000	13.792.000	59.400.000	16.512.000
35.500.000	8.386.000	43.500.000	11.106.000	51.500.000	13.826.000	59.500.000	16.546.000
35.600.000	8.420.000	43.600.000	11.140.000	51.600.000	13.860.000	59.600.000	16.580.000
35.700.000	8.454.000	43.700.000	11.174.000	51.700.000	13.894.000	59.700.000	16.614.000
35.800.000	8.488.000	43.800.000	11.208.000	51.800.000	13.928.000	59.800.000	16.648.000
35.900.000	8.522.000	43.900.000	11.242.000	51.900.000	13.962.000	59.900.000	16.682.000
36.000.000	8.556.000	44.000.000	11.276.000	52.000.000	13.996.000		
36.100.000	8.590.000	44.100.000	11.310.000	52.100.000	14.030.000		
36.200.000	8.624.000	44.200.000	11.344.000	52.200.000	14.064.000		
36.300.000	8.658.000	44.300.000	11.378.000	52.300.000	14.098.000		
36.400.000	8.692.000	44.400.000	11.412.000	52.400.000	14.132.000		
36.500.000	8.726.000	44.500.000	11.446.000	52.500.000	14.166.000		
36.600.000	8.760.000	44.600.000	11.480.000	52.600.000	14.200.000		
36.700.000	8.794.000	44.700.000	11.514.000	52.700.000	14.234.000		
36.800.000	8.828.000	44.800.000	11.548.000	52.800.000	14.268.000		
36.900.000	8.862.000	44.900.000	11.582.000	52.900.000	14.302.000		
37.000.000	8.896.000	45.000.000	11.616.000	53.000.000	14.336.000		
37.100.000	8.930.000	45.100.000	11.650.000	53.100.000	14.370.000		
37.200.000	8.964.000	45.200.000	11.684.000	53.200.000	14.404.000		
37.300.000	8.998.000	45.300.000	11.718.000	53.300.000	14.438.000		
37.400.000	9.032.000	45.400.000	11.752.000	53.400.000	14.472.000		
37.500.000	9.066.000	45.500.000	11.786.000	53.500.000	14.506.000		
37.600.000	9.100.000	45.600.000	11.820.000	53.600.000	14.540.000		
37.700.000	9.134.000	45.700.000	11.854.000	53.700.000	14.574.000		
37.800.000	9.168.000	45.800.000	11.888.000	53.800.000	14.608.000		
37.900.000	9.202.000	45.900.000	11.922.000	53.900.000	14.642.000		

TABELLA O redditi superiori a 60.000.000	REDDITO IMPONIBILE PER SCAGLIONI		3	ALIQUOTA	4	IMPOSTA DELLO SCAGLIONE INFERIORE
	1	2				
	DA	A				
	60.000.000	150.000.000	150.000.000	41%	16.716.000	
150.000.000	oltre 300.000.000	300.000.000	46%	53.616.000		
		-	51%	122.616.000		

dichiarazione viene presentata ai sensi dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. 4 settembre 1992, n.395, (in caso di assistenza fornita dal sostituto d'imposta) ovvero ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultimo periodo, dello stesso D.P.R. (in caso di assistenza fornita da un Caaf).

Si fa presente, comunque, che il credito può essere vantato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un Mod.740 integrativo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del de cuius in qualità di eredi.

n Metodo pratico per il calcolo dell'IRPEF

Per il calcolo dell'Irpef possono essere utilizzate le tabelle poste nelle due pagine successive, tenendo presente le modalità di seguito descritte.

Per i redditi imponibili fino a 60.000.000:

- individuare la Tabella in cui tale reddito è compreso:
 - Tabella I per redditi imponibili fino a 7.200.000;
 - Tabella L per redditi imponibili compresi tra 7.200.000 e 14.400.000;
 - Tabella M per redditi imponibili compresi tra 14.400.000 e 30.000.000;
 - Tabella N per redditi imponibili compresi tra 30.000.000 e 60.000.000;
- rilevare nell'ambito della stessa tabella l'imposta corrispondente alla fascia di reddito immediatamente inferiore all'importo del reddito imponibile e successivamente l'imposta corrispondente alla parte residua rispetto all'importo di tale fascia;
- sommare i due importi così ottenuti, il cui totale costituisce l'imposta da indicare al rigo N5 (per la somma utilizzare l'apposito schema inserito in ogni tabella).

Esempio: per un reddito di lire 12.416.000

- individuare la tabella in cui tale reddito è compreso (Tabella I);
- individuare l'imposta corrispondente alla fascia di reddito immediatamente inferiore (12.400.000), pari a lire 1.864.000;
- individuare l'imposta corrispondente all'importo residuo di lire 16.000, pari a lire 4.000;
- determinare l'imposta totale da indicare nel rigo N5 sommando i due importi (1.864.000 + 4.000 = 1.868.000).

Per i redditi imponibili superiori a 60.000.000:

- individuare nella Tabella O la riga in cui tale reddito è compreso: l'imposta si calcola sommando all'importo di colonna 4 l'importo ottenuto moltiplicando l'aliquota percentuale di colonna 3 per la parte di reddito imponibile eccedente l'importo di colonna 1.

Esempio: per un reddito di lire 71.598.000

- individuare la riga in cui il reddito è compreso (1a riga);
- determinare la parte di reddito eccedente l'importo di colonna 1 (71.598.000 - 60.000.000 = 11.598.000);
- moltiplicare la parte di reddito eccedente per l'aliquota di colonna 3 (11.598.000 x 41 per cento = 4.755.180);
- determinare l'imposta da indicare nel rigo N5 sommando al risultato così ottenuto l'importo di colonna 4 (4.755.180 + 16.716.000 =

21.471.180 arrotondata a 21.471.000).

n Modelli aggiuntivi

I modelli aggiuntivi sono contenuti in due fascicoli separati: il primo contiene i modelli 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/IT, 740/U, 740/W, 740/K, 740/R e 740/S il secondo contiene i modelli 740/L, 740/M e 740/A1, di minore utilizzazione, e i quadri A e B aggiuntivi (da utilizzare per dichiarare i redditi dei terreni e dei fabbricati se i righi del quadro A e del quadro B del modello base non sono sufficienti).

I modelli aggiuntivi devono essere utilizzati:

- per dichiarare i redditi: di lavoro autonomo (quadro E), d'impresa in contabilità ordinaria (quadro F), d'impresa in contabilità semplificata (quadro G); di partecipazione in società di persone e assimilate (quadro H), di capitale (quadro I), diversi (quadro L), a tassazione separata (quadro M), di allevamento (quadro A1);
- per la tassazione dei Capital gain (quadro T);
- per l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi: alle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, alle piccole e medie imprese, ai datori di lavoro che incrementano la base occupazionale (premio di assunzione), agli esercenti servizio taxi, alle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotografici, alle imprese che operano nei bacini minerari, e per la richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM (quadro U);
- per i movimenti di capitale da e verso l'estero (modulo VV);
- per la determinazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese (modello K);
- per indicare i contributi previdenziali e i premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (quadro R);
- per indicare i dati comuni al quadro F e G (modello S).

Attenzione

In caso di presentazione di dichiarazione con giunta, ciascun coniuge deve compilare distintamente gli eventuali quadri aggiuntivi necessari ad esporre i propri redditi.

n Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, qualora nel corso del 1996 sia variata la destinazione, occorre in primo luogo individuare la data di stipulazione del mutuo ipotecario.

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di 7.000.000 di lire per ciascun intestatario del mutuo, a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8.12.1993 e che nella rimanente parte dell'anno 1993, così come per gli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Se nel corso del 1996 l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonchè oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di 4.000.000 di lire, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dall'1.1.1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di 7.000.000 di lire, a condizione che

l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8.6.1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. Se nel corso del 1996 l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), la detrazione spetta nell'intera misura. A partire dal periodo d'imposta successivo il contribuente, sempreché il trasferimento della dimora abituale non sia avvenuto per motivi di lavoro, non ha più diritto ad alcuna detrazione.

n Nazionalità estera

La nazionalità estera deve essere indicata da coloro che godono dei diritti di cittadinanza in base alla legge di un Paese estero: questi dovranno indicare, nell'apposito spazio del frontespizio, il codice numerico di identificazione di tale Paese, risultante dall'elenco riportato in allegato alle presenti istruzioni. Coloro che godono dei diritti di cittadinanza in più Paesi devono indicare la cittadinanza del Paese di nascita, così come devono fare gli apolidi nati all'estero; se tra i Paesi nei quali il contribuente ha i diritti di cittadinanza vi è l'Italia, non si deve compilare tale campo.

n Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i Paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 22 per cento per i seguenti oneri:

interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;

- interessi passivi fino a 4 milioni complessivi per l'acquisto di immobili per mutui stipulati prima del 1° gennaio 1993;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno

1996, n. 367.

n Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Il prospetto è riservato alle persone fisiche che nel periodo dal 1992 al 1996 hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel quadro 740/F o 740/A1) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria per la parte di perdite delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

A tal riguardo si ricorda che fino al 1994, il prospetto delle perdite andava compilato quando l'ammontare delle perdite sopradescritte superava nello stesso periodo l'ammontare dei redditi prodotti nei rispettivi anni. In tal caso, la differenza negativa poteva essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto.

A decorrere dal 1995, per effetto dell'art. 8, comma 3, del Tuir, come modificato dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n.85, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta, non più con il reddito complessivo, ma soltanto con i redditi derivanti dalle predette attività e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. La parte delle perdite che non trova capienza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività negli esercizi successivi ma non oltre il quinto. Pertanto, nei campi 4 e 5 devono essere indicate, le differenze, se negative, tra i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, e dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice (sia in contabilità ordinaria che semplificata), relative rispettivamente ai periodi d'imposta 1995 e 1996 e le perdite derivanti negli stessi periodi d'imposta dall'esercizio di attività commerciali e da partecipazione nelle società sopra indicate in contabilità ordinaria, per la parte non compensata con gli altri redditi d'impresa. Poiché lo stesso art. 29, al comma 2, ha precisato che il nuovo criterio di scomputo delle perdite si applica anche alle perdite dichiarate in precedenti periodi d'imposta, nei campi 3, 2 e 1 vanno indicate le eccedenze di perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate con il reddito complessivo, fino al 1994 e non compensate con i redditi del 1995 e 1996 derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dalle partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Si ricorda che le eccedenze di perdite potranno essere dedotte dal reddito d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali e/o da quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice dei periodi d'imposta successivi nel modo seguente:

- fino al 1997 per l'eccedenza relativa al 1992;
- fino al 1998 per l'eccedenza relativa al 1993;
- fino al 1999 per l'eccedenza relativa al 1994;
- fino al 2000 per l'eccedenza relativa al 1995;
- fino al 2001 per l'eccedenza relativa al 1996.

n Periodo di lavoro - Casi particolari

In presenza di contratti di lavoro dipendente a

tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

Ad esempio ipotizzando un rapporto di lavoro iniziato il 15 febbraio 1996 e terminato il 25 marzo 1996, per complessivi 40 giorni nei quali vi sono 28 giornate lavorabili e 20 effettivamente lavorate, il calcolo dei giorni di detrazione per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi, complessivamente pari a 10, andrà così operato:

$10 \times (20/28) = 8.57$ arrotondato a 9.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C6 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C6 è quello compreso nel periodo assunto ai fini dell'erogazione delle borse di studio (anche se relativo ad anni precedenti). Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

n Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono. Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel modello 740/M sez. I.

n Ravvedimento operoso

La dichiarazione dei redditi validamente presentata può essere integrata, ai sensi dell'art. 14 della L. 29 dicembre 1990, n.408, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione integrativa, entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo periodo d'imposta successivo, effettuando contemporaneamente il pagamento della maggiore imposta e di una soprattassa, che sostituisce le sanzioni previste dagli artt. 46 e 49 del D.P.R. n.600 del 1973, diversamente graduata a seconda del momento in cui viene

effettuato il ravvedimento operoso. Tale soprattassa è pari:

- al 15 per cento della maggiore imposta dovuta, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuto per il periodo di imposta successivo;
- al 30 per cento della maggiore imposta dovuta, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo;
- al 60 per cento della maggiore imposta dovuta, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al secondo periodo di imposta successivo.

La dichiarazione integrativa deve recare l'indicazione di maggior imponibile e/o di una maggiore imposta o di un minor credito rispetto alla dichiarazione originaria. Dalla dichiarazione integrativa non può, però, mai scaturire un rimborso. La differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa deve essere versata unitamente alla relativa soprattassa.

Se per i maggiori redditi indicati spettano determinati benefici (crediti d'imposta sui dividendi, per redditi prodotti all'estero, ecc.) questi ultimi possono essere fatti valere in sede di dichiarazione integrativa fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Se si intendono dichiarare redditi assoggettabili a tassazione separata è necessario optare per la tassazione ordinaria; analogamente, è possibile integrare redditi di questa specie solo se nella dichiarazione originaria si è optato per la tassazione ordinaria.

Il ravvedimento operoso non può essere effettuato se sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche o se sono stati inviati questionari.

La dichiarazione integrativa non può essere presentata per correggere errori od omissioni formali o di calcolo rilevabili da parte dell'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n.600 del 1973 e, pertanto, la dichiarazione integrativa non può essere presentata per correggere oneri o detrazioni d'imposta.

Va, inoltre, precisato che non è consentito il ravvedimento operoso con riferimento al modulo 740/W e che quello relativo al contributo per il Servizio sanitario nazionale, così come eventualmente quello relativo al contributo straordinario per l'Europa, può essere effettuato solo in conseguenza di quello relativo alle imposte sui redditi.

n Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.

I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c..

Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Mod. 750, se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e successivamente, da ciascun coniuge per la quota di rispettiva spettanza, nel Mod. 740/H. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i modelli 740/A1, 740/F o 740/G, a seconda

dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua pertinenza nel Mod. 740/H.

n Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n.387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento, di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio), le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e nella Polizia Penitenziaria (disciolto Corpo degli agenti di custodia) sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante ed in dipendenza del servizio di leva.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n.390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n.398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n.257 per la frequenza delle scuole di specializzazione universitaria delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

n Riduzione del reddito dei terreni

• Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'Irpef.

In tal caso indicare nella colonna 3 il codice 2 e nella colonna 4 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1 rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato invece nella colonna 5.

Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

• Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'UTE l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è

esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'Irpef. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 4 e 5 e nella colonna 3 va indicato il codice 3.

• Terreni in affitto

In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone, è consentito dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1.

In tal caso nella colonna 3 indicare il codice 1 e nella colonna 4 l'ammontare del canone annuo rapportato al periodo e alla percentuale di possesso. Se l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto non risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale nella colonna 4 indicare la quota spettante di tale reddito dominicale indicato in colonna 1.

n Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1 gennaio 1993 permane il diritto a godere della detrazione spettante, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

n Sanzioni

L'omessa dichiarazione comporta l'applicazione della pena pecuniaria da due a quattro volte le imposte dovute, con un minimo di L. 300.000. Se non sono dovute imposte si applica la pena pecuniaria di L. 300.000 che, però, in caso di contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, può essere elevata fino a L. 3.000.000.

L'incompleta dichiarazione comporta l'applicazione della pena pecuniaria da due a quattro volte le imposte e le maggiori imposte dovute in base ai redditi non dichiarati.

L'infedele dichiarazione comporta l'applicazione della pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta dovuta in base al maggior reddito accertato.

Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore ad un mese dal termine di scadenza, si applicano le sanzioni per omessa dichiarazione ridotte ad un quarto.

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al Mod. 740 approvato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti si applica, ove le infrazioni non concretizzano la fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000.

L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento delle imposte (Irpef e Ilor), del Ccssn nonché del contributo straordinario per l'Europa entro i termini previsti comporta il pagamento degli interessi sulle somme non versate (con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata) e della soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate.

Gli interessi si applicano nella misura del 6 per cento annuo fino al 31 dicembre 1996 e del 5 per cento annuo a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50 per cento se il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione e quello della soprattassa è eseguito entro il 20 giugno. In tal caso l'importo della soprattassa va sommata a quello dell'imposta.

Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno, la soprattassa è ridotta al 3 per cento e non deve essere versata dal contribuente fino alla richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria. Si fa presente che ai sensi dell'art. 5 comma 2, del D.L. 2 ottobre 1995, n.415, convertito dalla L. 29 novembre 1995, n.507, non si rendono applicabili le sanzioni per omesso o insufficiente versamento di acconto quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora, a partire dal 1993, siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'art. 78 della L. 30 dicembre 1991, n.413.

L'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 2.000.000. La stessa pena si applica a carico del soggetto che indica il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero indica il codice fiscale rilasciato in data meno recente, nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Nel caso di esposizione nella dichiarazione di indebitate deduzioni si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n.146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito e di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse (con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia) devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n.15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data

dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro 60 giorni, al competente ufficio delle imposte.

Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni di imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, in luogo della soprattassa del 40 per cento si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta o del minor rimborso liquidati ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n.600 del 1973.

Se l'omissione o l'incompletezza riguardano l'allegazione dei documenti prescritti dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione (ad esempio copia del bilancio con il conto profitti e perdite per gli imprenditori ecc.), si applica la pena pecuniaria da lire 600.000 a lire 6.000.000. Ferme restando le sanzioni di cui sopra, l'omessa dichiarazione costituisce reato, punito con l'arresto e l'ammenda, quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a 100 milioni di lire; qualora, invece, l'ammontare predetto è superiore a 50 milioni di lire ma non a 100 milioni di lire si applica la pena dell'arresto o dell'ammenda.

Costituisce reato anche l'infedele dichiarazione quando sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre 100 milioni di lire; tale reato è punito con l'arresto e l'ammenda. È punito, invece, con l'arresto o l'ammenda qualora l'ammontare dei redditi dichiarati sia inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre 50 milioni di lire, ma non di 100 milioni di lire.

Inoltre è sanzionato penalmente il contribuente che, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia, indica falsamente nella dichiarazione dei redditi l'esistenza di persone a carico diverse dal coniuge. Le stesse pene si applicano nei casi di falsità delle attestazioni del titolare e dei collaboratori dell'impresa familiare in merito al lavoro prestato da questi ultimi nell'impresa, e in caso di falsità dell'attestazione dell'imprenditore in ordine alla sussistenza di requisiti per fruire delle deduzioni ai fini dell'Ilor di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.

n Servizio di assistenza telefonica

Nel periodo della dichiarazione dei redditi per informazioni sul 740 e, tutto l'anno, per altre informazioni di carattere fiscale, sono in funzione i servizi telefonici 164-74 e 164-75. Indipendentemente dalla durata e dalla provenienza, il costo della chiamata è sempre di 2 scatti. Con il n. 164.74 non viene effettuato alcun addebito se la telefonata viene interrotta prima di aver ottenuto l'informazione.

- Il servizio 164-74 consente di ottenere numerose informazioni in via automatica (calcolo dell'imposta, calcolo del contributo al Servizio sanitario nazionale e del contributo straordinario per l'Europa, altri conteggi e informazioni relativi al mod. 740, 24 ore su 24; informazioni sui rimborsi Irpef, dalle ore 8 alle 18 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 13 il sabato. Altre informazioni quali il calcolo delle tasse auto, le formalità doganali, i premi non riscossi delle lotterie, sono disponibili 24 ore su 24).

- Il servizio 164-75 permette di collegarsi con gli operatori dei Centri di servizio o delle Direzioni

regionali (di regola, dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì) per le questioni più complesse in materia di 740 o, tutto l'anno, per notizie su cartelle esattoriali, sgravi, sospensioni.

Per una migliore utilizzazione dei due servizi si consiglia di verificare prima se le informazioni di cui si ha bisogno possono essere ottenute in via automatica tramite il 164.74 e di rivolgersi solo in caso contrario al 164.75, che spesso (specialmente nel periodo di scadenza della dichiarazione) è sovraccarico di chiamate. Si consiglia inoltre di chiamare avendo a portata di mano il modello di dichiarazione con tutti i dati necessari.

In alternativa al collegamento con il n. 164.75, è possibile rivolgersi direttamente ai servizi di assistenza allo sportello organizzati dalle Direzioni regionali, e potenziati durante il periodo della dichiarazione dei redditi.

Informazioni aggiornate sugli orari e sulle altre modalità di utilizzo dei servizi di assistenza al contribuente possono essere ottenute consultando le pagine di Televideo del Ministero delle Finanze (pag. 390 e seguenti) e quelle istituite dalle Direzioni regionali su alcune reti locali.

Attenzione

Possono verificarsi difficoltà di collegamento con il numero 164 usando apparecchi telefonici collegati all'esterno tramite alcuni tipi di centraline.

Rimborsi Irpef

Per ottenere le informazioni dall'Anagrafe tributaria sui propri rimborsi Irpef è necessario fornire, tramite la tastiera telefonica e quando il sistema lo richiede, il proprio codice fiscale traducendolo in cifre secondo la seguente tabella:

A-B-C = 2	D-E-F = 3	G-H-I = 4
J-K-L = 5	M-N-O = 6	P-R-S = 7
T-U-V = 8	W-X-Y = 9	Q-Z = 0

Esempio: NTN FRZ 67P 12H 501S
diventa: 686 370 677 124 5017

Si consiglia di tradurre il codice prima di telefonare.

Il codice va composto sulla tastiera senza pause tra una cifra e l'altra.

n Spese sanitarie

Spese per mezzi necessari alla deambulazione e locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedito capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (riga P 2)

Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di: poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;

automobili adattate ad invalidi per ridotte o impedito capacità motorie, anche se prodotte in serie, di cilindrata fino a 2000 cc., se con motore a benzina e fino a 2500 cc., se con motore diesel. Le spese relative all'acquisto di un'auto con cambio automatico di serie da parte di un portatore di handicap non costituiscono onere per il quale spetta la detrazione in quanto, in tale ipotesi, l'autovettura non è stata adattata alle ridotte capacità motorie del contribuente. La detrazione spetta per il costo di acquisto delle predette autovetture e per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). La detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedito capacità motorie

prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida:

- **Spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap** (rigo P 16)

Sono deducibili dal reddito complessivo nel loro intero importo le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 5 febbraio 1992, n.104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che questi fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intero retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e quelle paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le stesse risultino separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

• Documentazione

Per tutte le spese indicate nei righe P1, P2 e P16 deve essere allegata anche in fotocopia la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In particolare:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale, rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'acquisto dei medicinali nel corso dell'anno;
- per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per attestare la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi.

• Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia: anche per queste deve essere allegata la documentazione debitamente quietanzata.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano. Se la documentazione è redatta in inglese, fran-

cese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate, va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

n Stipendi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
 - prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
 - prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
- Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite. Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia. Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private. Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- **Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela**

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

- **Belgio - Francia - Germania**

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

- **Australia**

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

- **Canada**

Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

- **Svizzera**

Le pensioni pubbliche sono tassate sia in Italia sia in Svizzera se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera. Sono tassate, invece, solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera.

Le pensioni private sono tassate solo in Italia.

Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

3. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n.398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di

IRPEF – RIEPILOGO DEI REDDITI E RITENUTE		DICHIARANTE		CONIUGE	
TIPO DI REDDITO		REDDITI	RITENUTE	REDDITI	RITENUTE
Dominicali	(Rigo A col. 1 oppure Quadro A, rigo A10 col. 4)	.000		.000	
Agrari	(Rigo A col. 2 oppure Quadro A, rigo A10 col. 5)	.000			
Fabbricati	(Rigo B oppure Quadro B, rigo B12)	.000			
Lavoro dipendente	(Quadro C - Sez. I, rigo C5, col. 2 e col. 3)	.000	.000	.000	.000
	(Quadro C - Sez. II, rigo C9, col. 1 e col. 2)	.000	.000	.000	.000
Lavoro autonomo	(Quadro E - Sez. I, rigo E22 e rigo E23)	.000	.000	.000	.000
	(Quadro E - Sez. II, rigo E32 e rigo E33)	.000	.000	.000	.000
Impresa	(Quadro F, rigo F42 e rigo F45)	.000	.000	.000	.000
	(Quadro G, rigo G33 e rigo G34)	.000	.000	.000	.000
Partecipazione	(Quadro H, rigo H12, e rigo H6 col. 10)	.000	.000	.000	.000
Capitale	(Quadro I - Sez. I, rigo I 4, col. 1 e col. 3)	.000	.000	.000	.000
	(Quadro I - Sez. II, rigo I 14, col. 1 e col. 2)	.000	.000	.000	.000
Diversi	(Quadro L, rigo L23 e rigo L24)	.000	.000	.000	.000
Allevamento	(Quadro A1, rigo A1 10 e rigo A1 11)	.000	.000	.000	.000
Tassazione separata (solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria)	(Quadro M, rigo M21, col. 1 e col. 3)	.000	.000	.000	.000
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (riportare al rigo N1 e al rigo N17)		.000	.000	.000	.000

ILOR – RIEPILOGO DEI REDDITI E DEDUZIONI		DICHIARANTE		CONIUGE	
TIPO DI REDDITO		REDDITI	DEDUZIONI	REDDITI	DEDUZIONI
Impresa	(Quadro F, rigo F60 e righe F61 e F62)	.000	.000	.000	.000
	(Quadro G, rigo G43 e righe G44 e G45)	.000	.000	.000	.000
Partecipazione	(Quadro H, rigo H6, col. 11 e col. 12 e 13)	.000	.000	.000	.000
Capitale	(Quadro I, rigo I 16)	.000		.000	
Diversi	(Quadro L, rigo L25)	.000			
Allevamento	(Quadro A1, rigo A1 18 e rigo A1 19)	.000	.000	.000	.000
Tassazione separata	(Quadro M, rigo M22, col. 1 e col. 2)	.000	.000	.000	.000
TOTALE REDDITI E DEDUZIONI (riportare al rigo O1 e al rigo O2)		.000	.000	.000	.000

DATE DA RICORDARE

- MAGGIO 1997**
 - saldo dell'Irpef, dell'Ilor e del contributo al Servizio sanitario nazionale per il 1996;
 - prima rata del contributo straordinario per l'Europa;
 - prima rata di acconto Irpef, Ilor e del contributo al Servizio sanitario nazionale per il 1997.
- GIUGNO 1997**
 - presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione delle variazioni ai fini Ici;
 - prima rata dell'Ici per il 1997.
- NOVEMBRE 1997**
 - seconda rata di acconto Irpef, Ilor e del contributo al Servizio sanitario nazionale per il 1997;
 - seconda rata del contributo straordinario per l'Europa.
- DICEMBRE 1997**
 - seconda rata dell'Ici per il 1997 (entro il 20 dicembre).

CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

		DICHIARANTE		CONIUGE	
1	REDDITO COMPLESSIVO (indicare l'importo di rigo N1)	.000		.000	
2	AMMONTARE IMPONIBILE GIÀ ASSOGGETTATO A CONTRIBUTO (indicare la somma degli importi di rigo C10 e di rigo V9)		.000		.000
3	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E DI PENSIONE E ALTRI REDDITI GIÀ ASSOGGETTATI A CONTRIBUTO (indicare la somma degli importi di col. 2 di rigo C5 e di rigo V9)		.000		.000
4	REDDITI DA NON ASSOGGETTARE A CONTRIBUTO (Indicare la somma dei redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale e del rigo H16; se tale somma supera 4 milioni indicare 4 milioni)		.000		.000
5	TOTALE REDDITI SOGGETTI AL CONTRIBUTO (importo rigo 1 + importo rigo 2 - importo rigo 3 - importo rigo 4; se il risultato supera 150 milioni indicare 150 milioni)	.000		.000	
6	REDDITO IMPONIBILE DA INDICARE AL RIGO V1 (sottrarre l'importo di rigo 2 dall'importo di rigo 5)	.000		.000	
7	REDDITO DA ASSOGGETTARE ALL'ALIQUOTA DEL 6,6% (se l'importo di rigo 2 supera 40 milioni indicare zero; altrimenti indicare il minore tra l'importo di rigo 6 e la differenza tra 40 milioni e l'importo di rigo 2)		.000		.000
8	REDDITO DA ASSOGGETTARE ALL'ALIQUOTA DEL 4,6% (sottrarre l'importo di rigo 7 dall'importo di rigo 6)		.000		.000
9	CONTRIBUTO CALCOLATO CON L'ALIQUOTA DEL 6,6% (6,6% dell'importo di rigo 7)	.000		.000	
10	CONTRIBUTO CALCOLATO CON L'ALIQUOTA DEL 4,6% (4,6% dell'importo di rigo 8)	.000		.000	
11	CONTRIBUTO DOVUTO DA INDICARE AL RIGO V2 (sommare gli importi di rigo 9 e10)	.000		.000	

Nel **rigo 1** riportare l'importo del reddito complessivo indicato nel rigo N1 del quadro N.

Nel **rigo 2** riportare l'ammontare imponibile ai fini del Csn indicato nel rigo C10. In questo rigo vanno anche indicati i redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione già assoggettati al Csn, anche se in misura forfetaria, indicati al rigo V 9.

Nel **rigo 3** riportare l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di pensione indicati alla colonna 2 del rigo C5. In questo rigo vanno anche indicati i redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione già assoggettati al Csn, anche se in misura forfetaria, indicati al rigo V 9.

Nel **rigo 4** indicare la somma dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale e del rigo H16, se tale somma è superiore a 4 milioni indicare 4 milioni. Si ricorda che ai contribuenti "non mutuati" non compete la

franchigia di 4 milioni e pertanto non devono compilare il presente rigo.

Nel **rigo 5** indicare il totale dei redditi soggetti al Csn: reddito complessivo ai fini Irpef (rigo 1), aumentato dell'ammontare imponibile ai fini del Csn (rigo 2) e diminuito dei redditi già assoggettati al contributo (rigo 3) e dei redditi da non assoggettare al contributo (rigo 4). Se tale importo supera 150 milioni indicare 150 milioni.

Nel **rigo 6** indicare l'imponibile da riportare al rigo V1 del quadro V, pari al totale dei redditi soggetti al Csn (rigo 5) ai quali vanno sottratti i redditi per i quali il contributo dovuto non è determinato in sede di dichiarazione dei redditi (rigo 2). Il reddito imponibile non può essere negativo; se l'importo di rigo 6 risulta minore di zero indicare zero nel rigo 6 e nel rigo 11 e non proseguire nel calcolo.

Nel **rigo 7** indicare l'ammontare del reddito da assoggettare all'aliquota del 6,6 per cento. Se l'ammontare di rigo 2 è superiore a 40 milioni indicare zero. Altrimenti va calcolata la quota di reddito soggetta al Csn che non eccede i 40 milioni; in pratica va indicato il minore tra l'importo di rigo 6 e la differenza tra 40 milioni e l'importo di rigo 2.

Nel **rigo 8** indicare l'importo residuo dell'imponibile, sottraendo l'importo di rigo 7 da quello di rigo 6.

Nel **rigo 9** indicare il 6,6 per cento dell'importo di rigo 7.

Nel **rigo 10** indicare il 4,6 per cento dell'importo di rigo 8.

Nel **rigo 11** indicare la somma degli importi di rigo 9 e di rigo 10; riportare tale importo al rigo V2 del quadro V.